

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-340 del 21/01/2025                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oggetto                     | D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Art. 208, comma 15 - Nuova Autorizzazione unica per la gestione di un impianto di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, tramite mezzo mobile - BOTTI S.r.l. - sede legale in Via Don Sibilloni n.9, loc. Felegara, 43014 - Medesano (PR) |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-346 del 20/01/2025                                                                                                                                                                                                                                            |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Questo giorno ventuno GENNAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### PREMESSO:

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- il D.M. 27 settembre 2022, n.152 e s.m.i.; sostituito e abrogato dal D.M. 28 giugno 2024, n.127 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5 del 1° giugno 2006;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la DGR n.152 del 30/01/2024 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

### VISTO:

- che la domanda di nuova Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2024/134298 del 22/07/2024, pervenuta da parte della Ditta "Botti Giuseppe" (cod. fisc. /P.IVA: 00710500349), con sede legale in Via Don Sibilloni n.9, loc. Felegara - 43014 Medesano (PR);
- che l'attività industriale consiste nell'utilizzo di un frantoio mobile per la macinazione di materiali inerti presso cantieri propri o di terzi, per un quantitativo massimo pari a 289.920 t/anno;
- che il mezzo mobile di frantumazione, da utilizzare in cantieri diversi (non identificabili a priori), è così identificato:
  - o Marca: REV S.r.l.,
  - o Tipo: GCV 8.5,
  - o Matricola: 11017,
  - o Anno di costruzione: 2006,
  - o Specifiche: potenza motore: 168 kW - costituito da: tramoggia di carico; frantoio granulare primario ed eccentrico diretto con struttura monolitica elettrosaldata; nastro deferizzatore; dispositivo per la nebulizzazione dell'acqua;

- ricovero del mezzo mobile, quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero: Via Dordone n. 38A, loc. Felegara, Comune di Medesano (PR);
- la ditta chiede di poter recuperare i seguenti cod. EER di rifiuti: 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170904;
- per un quantitativo massimo annuo pari a: 289.920 t/anno (potenzialmente anche riferiti interamente ad un unico cod. EER fra i rifiuti autorizzati);

#### **RILEVATO:**

- che Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2024/135698 del 24/07/2024 ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 e s.m.i.;
- che in data 29/07/2024 la Ditta ha trasmesso la documentazione a completamento richiesta da Arpae SAC Parma, acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/138368 del 29/07/2024;

#### **CONSIDERATO:**

- il parere favorevole espresso da AUSL Distretto Valli Taro e Ceno, prot. 57343 del 13/08/2024, acquisito al prot. Arpae n. PG/2024/148995 del 13/08/2024;
- il parere favorevole espresso dal Comune di Medesano, acquisito al prot. Arpae n. PG/2024/161293 del 06/09/2024;
- che Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, ha trasmesso la relazione tecnica per quanto di competenza, con nota prot. PG/2024/209765 del 20/11/2024, depositata agli atti;

#### **CONSIDERATO che per la matrice emissioni in atmosfera:**

la Ditta ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell'ambito dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e s.m.i.;

1. l'attività industriale consiste nella frantumazione di rifiuti speciali inerti non pericolosi (rifiuti da demolizione) da effettuare presso cantieri esterni, per un quantitativo massimo pari a 289.920 t/anno;
2. il trattamento di frantumazione sarà effettuato con impianto di frantumazione mobile Marca REV S.r.l. - Modello GCV 8.5, n° matricola 11017;
3. la sede di stazionamento dell'impianto quando non è operativo è situata presso il sito di deposito di proprietà della ditta in Comune di Medesano (PR), loc. Felegara, Via Dordone n.38A;
4. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

#### **CONSIDERATO, inoltre:**

- che in data 31/12/2024 si è acquisita al prot. Arpae PG/2024/235708 del 31/12/2024, comunicazione di Volturazione della ragione sociale da "BOTTI Giuseppe" (cod. fiscale /P.IVA: 00710500349) a "BOTTI S.r.l." (cod. fiscale /P.IVA: 03097200343);
- che l'iscrizione della Ditta "Botti Giuseppe", ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Parma - Ufficio Territoriale del

Governo (cd. White List), risulta, alla data del 11/11/2024, in fase di aggiornamento (istanza presentata in data 16/09/2024); l'iscrizione risulta valida anche oltre la scadenza fino all'esito definitivo dell'istruttoria;

- la Ditta "Botti Giuseppe" con nota del 03/12/2024 firmata dal responsabile tecnico dell'impianto, nonché tecnico incaricato, acquisita al prot. n. PG/2024/219439 del 04/12/2024 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico: "Rilascio nuova Autorizzazione unica per impianto mobile di cui all'art. 208 comma 15 D.Lgs. 152/06 smi"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01210377101998 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- risultano assolte le spese istruttorie pari a 402,00 € versate in data 24/07/2024, conformemente al tariffario Arpae voce 12.7.2.1 per il rilascio di nuova autorizzazione unica per impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

#### **RITENUTO CHE:**

che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizione dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

**DI RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE UNICA**, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 del 3 aprile 2006 e s.m.i., alla ditta:

|                                                                                   |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| RAGIONE SOCIALE:                                                                  | <b>BOTTI S.r.l.</b>                                        |
| SEDE LEGALE:                                                                      | Via Don Sibilloni n.9, loc. Felegara - 43014 Medesano (PR) |
| P.IVA – Cod. Fiscale:                                                             | 03097200343                                                |
| LEGALE RAPPRESENTANTE:                                                            | generalità depositate agli atti                            |
| RESPONSABILE TECNICO:                                                             | generalità depositate agli atti                            |
| Ricovero del mezzo mobile quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero: | Via Dordone n. 38A, loc. Felegara, Comune di Medesano (PR) |

per l'esercizio di attività di trattamento di recupero (**R5**) di rifiuti inerti per il successivo riutilizzo tramite il mezzo mobile così identificato:

|        |         |
|--------|---------|
| MARCA: | REV Srl |
| TIPO   | GCV 8.5 |

|                             |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matricola:                  | 11017                                                                                                                                                                                                 |
| Anno costruzione:           | 2006                                                                                                                                                                                                  |
| Potenza massima installata: | 168 kW                                                                                                                                                                                                |
| Specifiche:                 | impianto dotato di tramoggia di carico, frantoio granulare primario ed eccentrico diretto con struttura monolitica elettrosaldata, nastro deferizzatore, dispositivo per la nebulizzazione dell'acqua |

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Per la matrice recupero rifiuti:**

**DI STABILIRE:**

che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Potenzialità massima di trattamento oraria: | <b>120 t/ora</b> (pari a circa 82 mc/ora)      |
| Potenzialità giornaliera di trattamento:    | <b>960 t/giorno</b> (pari a 662 mc/giorno)     |
| Potenzialità annua di trattamento:          | <b>289.920 t/anno</b> (pari a 199.945 mc/anno) |

che potranno essere sottoposti a operazione di recupero **"R5"** esclusivamente i rifiuti sotto elencati:

| Codice E.E.R. | Descrizione                                                                                                          | Caratteristiche del prodotto ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Potenzialità annua di recupero (R5) (t/anno) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 170101        | cemento                                                                                                              | Aggregato recuperato ai sensi del D.M. 152/2022 (scopi specifici previsti dall'Allegato 2 del D.M. 152/2022) marcatura CE ai sensi del Reg. 305/2011/EU del Parlamento e del Consiglio del 09 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da costruzione – CPR) del prodotto recuperato da inerti da demolizione ai sensi della UNI EN 13242:2002+A1:2007 | <b>289.920 <sup>(1)</sup></b>                |
| 170102        | mattoni                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| 170103        | mattonelle e ceramiche                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| 170107        | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| 170302        | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| 170904        | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |

<sup>(1)</sup> la potenzialità annua può essere esaurita potenzialmente anche da un solo o da una combinazione dei cod. EER di rifiuti autorizzati sopra elencati, fermo restando che come sommatoria dei rifiuti trattati in un anno non potrà essere superata la potenzialità massima annua di 289.920 t/anno.

- che la presente autorizzazione non deve essere considerata, né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile;
- che il presente atto ha la validità di 10 anni e sino al 21/01/2035 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;
- che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare presso Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione Regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente atto, così come di seguito indicato:
  - beneficiario: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
  - scadenza: 21/01/2037;
  - importo: € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
  - il riferimento al presente atto di autorizzazione;

che l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma;

in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

**DI VINCOLARE** l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- di quanto indicato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella relazione tecnica prot. n. PG/2024/209765 del 20/11/2024 (allegato 1, parte integrante del presente atto);

**DI VINCOLARE altresì** il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

1. è comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
2. l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto; gli addetti alle operazioni del mezzo mobile devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;

3. l'impianto non può essere utilizzato di notte o in situazioni di scarsa visibilità, se sprovvisto di impianto di illuminazione;
4. si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti;
5. la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi. Particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti classificati con codici a specchio (contenenti la voce descrittiva "diversi da..."), ossia le voci 170107, 170302 e 170904, per i quali il gestore dell'impianto mobile dovrà acquisire dal detentore per ogni tipologia di rifiuto un rapporto di prova che ne evidenzia la non pericolosità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 D.M. 05/02/1998;
6. dovrà essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse sia prima che dopo il trattamento;
7. i controlli analitici sulle tipologie e sulla qualità dei rifiuti devono essere eseguiti da laboratori qualificati. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato; le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi normati e ufficiali; il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal tecnico che lo ha effettuato. I referti analitici, con i relativi verbali di prelievo, devono essere conservati: durante la fase di gestione della singola campagna presso l'insediamento ove avviene il trattamento, e all'ultimazione dell'intervento, presso la sede operativa della ditta, a disposizione dell'Autorità di controllo, cronologicamente ordinati e con indicato il riferimento alla corrispondente operazione indicata nel registro di carico/scarico;
8. i requisiti di qualità dell'aggregato recuperato dovranno essere verificati mediante le modalità di campionamento prelievo e analisi previste dall'Allegato 1, punti d.1 e d.2 del DM 152/2022 e s.m.i.;
9. i rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva R13 (se preventivamente autorizzata), dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
10. l'attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore ai 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità;
11. l'effettuazione dell'attività di recupero **R5**, che produce la cessazione dello stato di "rifiuto" ("end of waste") del materiale ottenuto, è subordinata al rispetto delle disposizioni del DM 152/2022 e s.m.i. - Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, secondo le seguenti disposizioni:
  - 11.1. dovranno essere rispettati: le procedure di omologa e accettazione dei rifiuti, i metodi di recupero, di campionamento e analisi, di verifica delle conformità sui prodotti ottenuti (EoW), le specifiche sui quantitativi massimi dei lotti, contenuti nel documento "Sistema di Gestione EoW", presentato dalla Ditta (acquisito agli atti di Arpae SAC Parma PG/2024/134298 del 22/07/2024) ai sensi del Decreto ministeriale (MITE) n. 152 del 27 settembre 2022;
  - 11.2. il processo di lavorazione dovrà essere conforme al D.M. 152/2022 Allegato 1 Lettera c): fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse quali per esempio la macinazione, la vagliatura, la

selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi [R5];

- 11.3. rispetto dei criteri di cui all'Allegato 1 del DM n.152 del 27 settembre 2022 medesimo, nonché delle norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell'aggregato recuperato:

**Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato:** i criteri specifici che garantiscono la cessazione della qualifica di rifiuti per l'aggregato recuperato (materiale trattato), ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedono una duplice refertazione analitica:

- Controlli sull'aggregato recuperato [Punto d1) dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM (MITE) n° 152/2022] – con la verifica per gli analiti individuati dalla normativa del rispetto dei valori limite espressi come sostanza secca [mg/kg];
- Test di cessione sull'aggregato recuperato [Punto d2) dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM (MITE) n° 152/2022] – con la verifica per gli analiti individuati dalla normativa del rispetto dei valori limite espressi in soluzione [mg/l o microgrammi/l]. Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2;

**Marcatura CE dell'aggregato recuperato:** tutti gli aggregati recuperati destinati ad essere commercializzati devono essere provvisti di marcatura CE secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento previste dal DM 152/2022;

- ciascuna Dichiarazione di Conformità (il cui modello è conservato agli atti e conforme all'Allegato 3 del DM 152/2022) dovrà riportare uno o più degli scopi specifici cui è destinato il singolo lotto, fra quelli di cui all'Allegato 2 del DM 152/2022;
  - il materiale stoccato sarà interessato da eventuale separazione delle frazioni incongrue anche mediante vagliatura e trattamento nell'impianto all'interno del capannone. Il materiale, una volta terminato il processo di recupero, entro il raggiungimento del lotto massimo di 3.000 mc di aggregato recuperato prodotto, verrà sottoposto ai controlli analitici di Tabella 2 e al Test di Cessione previsto dalla Tabella 3 di cui all'Allegato 1 del D.M. 152/2022;
  - i lotti di End of Waste ottenuti dal processo di recupero (aggregato recuperato), per il periodo transitorio, finché non sarà conseguito l'adeguamento al DM 127/2024, non potranno essere commercializzati senza aver ottenuto la certificazione ISO 9001, come previsto dall'art. 6 del DM 152/2022;
- 11.4. essendo vigente dal 26/09/2024 (data successiva alla presentazione dell'istanza della presente autorizzazione) il decreto 28 giugno 2024, n.127, che ha abrogato il DM 27 settembre 2022, n.152, **il Gestore dovrà presentare domanda di adeguamento al nuovo regolamento DM 127/2024 non oltre il 25/03/2025** (180 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, cfr. art. 8 comma 1);
- 11.5. come prevede la disciplina nella fase transitoria (art. 8) del DM 127/2024, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del Regolamento, cioè dal 26/09/2024, fino alla data di aggiornamento dell'autorizzazione in base alla quale si svolge l'attività, gli aggregati recuperati prodotti che risulteranno in esito alle procedure di recupero autorizzate potranno continuare ad essere gestiti nel rispetto dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- 11.6. i diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa degli esiti analitici e della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in

attesa di analisi” e mantenuti distinti tra loro nonché dagli End of Waste e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione con idonee delimitazioni;

- 11.7. i diversi lotti di materiali prodotti “End of Waste” detenuti in stoccaggio, devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica, riportanti il numero del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
- 11.8. tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima pari a 3000 m<sup>3</sup>. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi;
12. per ogni singola campagna di trattamento la caratterizzazione deve essere effettuata per lotti di volume massimo pari a 3.000 mc/cad. di materiale trattato proveniente da una singola campagna di trattamento di inerti (è ammesso un unico lotto se il quantitativo in gioco nella singola campagna fosse inferiore a 3.000 mc);
13. la conformità di ogni lotto, come sopra quantificato, deve essere attestata attraverso la “Dichiarazione di conformità” per lo scopo specifico di destino, in cui siano indicate le specifiche norme di prodotto di cui si attesta la conformità; copia di ogni “Dichiarazione di conformità”, con le relative determinazioni analitiche allegate, dovrà essere conservata presso l'impianto/cantiere di produzione (durante ogni campagna di trattamento) e messa a disposizione degli Organi di controllo che la richiedano per tutta la durata del cantiere in caso di ispezioni e, al termine della campagna, dovrà essere mantenuta per almeno 3 anni presso la sede legale dell'azienda; inoltre, dovrà essere trasmessa all'Autorità territorialmente competente alla valutazione della Comunicazione di campagna, anche in formato elettronico;
14. l'elenco delle determinazioni analitiche e delle prove da effettuare sul rifiuto tal quale e sul materiale ottenuto dal trattamento devono essere indicate nella Comunicazione di campagna di trattamento (eventuale procedura di verifica assoggettabilità a VIA, se del caso, e/o Comunicazione);
15. fino all'avvenuto adeguamento al DM 127/2024 la Ditta dovrà conservare per almeno *cinque anni* presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dello stesso e a consentire la ripetizione delle analisi; successivamente all'avvenuto adeguamento al DM 127/2024 la Ditta dovrà applicare le modalità e le tempistiche di campionamento e conservazione dei campioni di aggregato recuperato, previste da detto decreto all'art. 5 comma 4;
16. ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5-bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i. la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati (Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. “REACH”). Le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto;

17. ogni successiva revisione e miglioramento del “sistema di gestione ambientale” e delle sue procedure o Istruzioni Operative allegate, dovrà essere sottoposta ad apposita sessione di formazione del personale addetto e trasmessa all'autorità competente (Arpae Parma) entro 30 giorni dalle modifiche;
18. il sistema di abbattimento delle polveri, costituito da nebulizzazione di acqua, deve essere mantenuto in condizioni di massima efficienza; si prescrive la clorazione dell'acqua utilizzata per la nebulizzazione al fine di prevenire il rischio legionella;
19. l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l'allestimento di idonei sistemi di contenimento e/o gestione. Gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti o comunque gestiti a norma di legge;
20. le acque di dilavamento dell'area di cantiere dovranno essere gestite in conformità alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
21. per quanto riguarda l'impatto acustico, l'impianto in oggetto dovrà rispettare i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito oggetto delle singole campagne di attività; in caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale dovrà essere richiesta apposita domanda in deroga al Comune territorialmente competente;
22. le attività di trattamento dovranno eseguirsi esclusivamente in aree interne al cantiere di produzione e/o di deposito dei rifiuti e/o presso aree adibite ad attività industriali e artigianali in cui il rifiuto è prodotto e/o stoccato. Tali aree dovranno essere adeguate alle fasi di trattamento e recupero. Considerando che l'attività si svolge prevalentemente all'interno di cantieri di titolarità di terzi, è dato l'obbligo del coordinamento tra i datori di lavoro ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
23. in occasione di ogni singola campagna si dovrà indicare in apposita planimetria la presenza di recettori limitrofi specificando in particolare quelli sensibili; in fase di utilizzo, l'impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili;
24. dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polveri;
25. in caso di lavaggio del mezzo, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs.152/2006 e s.m.i., Parte Terza;
26. l'integrazione/sostituzione del mezzo sopra identificato è vincolata all'acquisizione di specifica modifica all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006;
27. per lo svolgimento delle singole campagne di attività aventi durata inferiore a 90 giorni, la ditta, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a inviare Comunicazione all'Ente competente nel cui territorio dove si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant'altro di seguito elencato:
  - data di inizio e la durata della campagna di attività;
  - indicazione delle generalità relative alla Ditta committente dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
  - la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;
  - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta ed un preciso

layout di cantiere comprensivo di zona d'accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modi da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l'ubicazione dell'area su base cartografica CRT scala 1:5.000 / 1:10.000;

- relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
- ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Quinta);
- attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o eventuale relativa richiesta di deroga;
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.208, comma 15 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente, nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
- tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;

28. per ogni campagna che comporti il recupero di un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate/giorno, ed abbia durata superiore a 90 giorni, dovrà essere inoltrata all'Ente territorialmente competente un'istanza di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening). Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di screening qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno;
29. nell'area in cui è ubicato l'impianto deve essere garantito l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
30. presso la sede operativa della Ditta devono essere riportati, su di un apposito registro di gestione, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:
  - ragione sociale del committente;
  - ubicazione del cantiere;
  - data inizio e termine della campagna;
  - estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
  - estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/2006;
  - tipologia (codici E.E.R.) e quantitativi dei rifiuti trattati;
  - tipologia e quantitativi dei materiali prodotti ("end of waste");
  - esito test di cessione dei materiali prodotti (laddove richiesto dalla norma);
  - Dichiarazione di conformità ai requisiti imposti dalla normativa di prodotto pertinente per gli usi specifici consentiti, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
31. tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta e soggette alla dichiarazione annuale MUD;

32. i registri devono essere detenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento, ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede amministrativa della ditta;
33. tutti i rifiuti prodotti, di risulta dalle operazioni di trattamento, dovranno essere separati dai materiali destinati al riutilizzo e smaltiti o recuperati in appositi impianti autorizzati, nel rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti per il deposito temporaneo;
34. la ditta titolare dell'autorizzazione è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
35. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati;
36. deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;
37. qualora presso la ditta in oggetto siano esercitate attività elencate nell'Allegato I del DPR 151/11 dovranno essere avviate per esse le procedure previste dallo stesso DPR;
38. il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;

#### **Per la matrice emissioni in atmosfera:**

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

**EMISSIONE E1 - "Motore a gasolio"** con potenzialità pari a 168 kW a servizio del frantoio Marca REV Tipo GCV 8.5 n. matricola 11017"

|                                                                                                                                                       |      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Durata ore/giorno                                                                                                                                     | 8    | ore                |
| Durata giorni/anno                                                                                                                                    | 302  | giorni             |
| Materiale particellare                                                                                                                                | 130  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>x</sub> ):                                                                                                     | 4000 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di carbonio (espressi come CO)                                                                                                                 | 650  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa |      |                    |

Al fine del contenimento delle polveri emesse durante le operazioni di frantumazione, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di nebulizzazione di acqua con ugelli posti sulla bocca di carico dell'impianto per il mantenimento del materiale bagnato.

subordinando specificatamente l'attività di *"trattamento rifiuti inerti per il successivo riutilizzo (R5)"* svolta con il mezzo mobile in oggetto in campagne esterne in siti all'interno della Provincia di Parma, oltre che al

rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 3), 4), 5), 14), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

### **EMISSIONI DIFFUSE**

al fine di evitare emissioni diffuse e dispersioni polverulente si dovranno adottare i seguenti sistemi:

- il materiale lavorato dovrà essere mantenuto, compatibilmente con le esigenze lavorative, costantemente umido al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
- l'umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione (anche automatici e/o temporizzati);
- dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
- i mezzi di trasporto inerti devono essere dotati di coperture/telonature;
- I mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
- all'interno delle aree di cantiere i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri;
- dovrà essere prevista la sospensione dei lavori durante le giornate ventose con ripresa solamente con il successivo miglioramento delle condizioni.

Per l'impianto afferente all'emissione E01 ,il Gestore deve verificare il rispetto dei valori limite e mantenere la relativa documentazione a disposizione degli organi di controllo.

### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.**

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

#### **Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni**

| <b>Parametro/Inquinante</b>                                        | <b>Metodi di misura</b>                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                      |
| Portata volumetrica,<br>Temperatura e pressione di emissione       | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                      | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)                                                  |
| Monossido di Carbonio (CO)                                         | UNI EN 15058:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)                                                                                      |
| Ossidi di Azoto (NOx) espressi come                                | UNI EN 14792:2017 (*);                                                                                                                                                                 |

| Parametro/Inquinante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metodi di misura                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);<br>ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico);<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. |                                                                                                                                                      |

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

**Per la matrice scarichi:**

per quanto riguarda gli scarichi idrici, preso atto che l'attività di recupero non comporta l'attivazione di scarichi industriali e/o domestici, qualora nel cantiere si generino acque reflue meteoriche di prima pioggia e/o reflue di dilavamento queste dovranno essere **gestite e/o autorizzate** ai sensi della normativa regionale di settore vigente nel sito in cui si svolgeranno in occasione di ogni singola campagna, a fronte di specifica Comunicazione.

**DI INVIARE:**

la presente Autorizzazione alla società "Botti Giuseppe", al Comune di Medesano, ad AUSL S.I.S.P. - Distretto Valli Taro e Ceno e ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, per quanto di competenza;

**DI STABILIRE CHE:**

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- sono fatti salvi i diritti di terzi;
- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;

Sinadoc: 26834/2024

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

## **Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera**

### **Referti analitici e registro autocontrollo**

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
**P.le della Pace, 1 – CAP 43121** | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

*Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370*

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

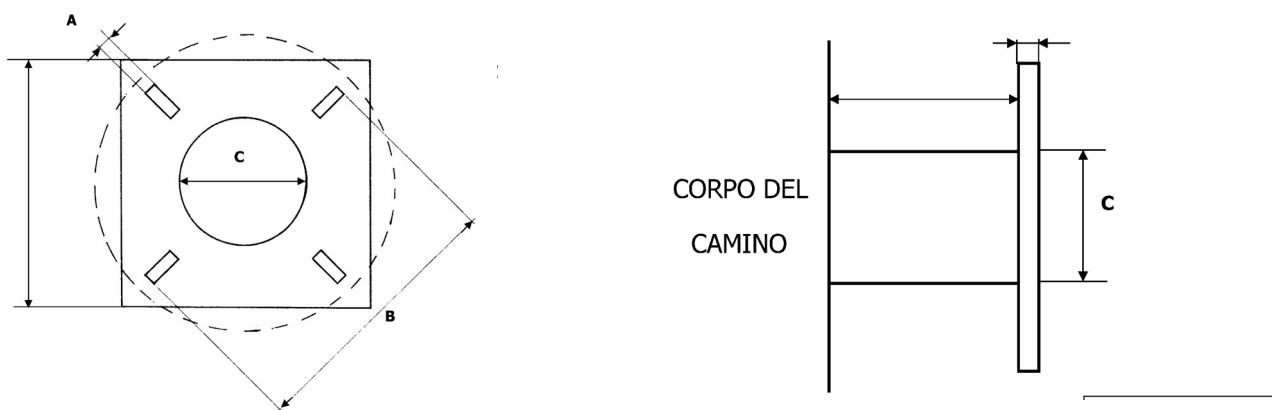
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

| Strutture per l'accesso al punto di prelievo |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5m e ≤ 15 m                          | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota > 15 m                                 | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**